

61974J0017

Link permanente (per i bookmark)	Dati complementari: <input type="checkbox"/> Lingue e formati disponibili <input checked="" type="checkbox"/> Testo	<input type="button" value="GO"/>
< Nota bibliografica 1 di 2 >		
<p>Titolo e riferimento</p> <p>Sentenza della Corte del 23 ottobre 1974.</p> <p>Transocean Marine Paint Association contro Commissione delle Comunità europee.</p> <p>Causa 17-74.</p> <p><i>raccolta della giurisprudenza 1974 pagina 01063</i> <i>edizione speciale greca pagina 00441</i> <i>edizione speciale portoghese pagina 00463</i> <i>edizione speciale spagnola pagina 00425</i> <i>edizione speciale svedese pagina 00357</i> <i>edizione speciale finlandese pagina 00363</i></p> <p>Testo</p> <p>html</p> <p>Lingua facente fede</p> <p>▶ inglese</p> <p>Date</p> <p>del documento: 23/10/1974 della domanda: 04/03/1974</p> <p>Classificazione</p> <p>▶ Codice repertorio giurisprudenza: B-07.03.02.06 Comunità economica europea / Comunità europea / Concorrenza / Applicazione delle regole di concorrenza / Procedimento per l'applicazione delle norme di concorrenza / Audizione degli interessati e dei terzi / Accesso al fascicolo B-07.03.02.06 Comunità economica europea / Comunità europea / Concorrenza / Applicazione delle regole di concorrenza / Procedimento per l'applicazione delle norme di concorrenza / Audizione degli interessati e dei terzi / Accesso al fascicolo B-07.01.03.00 Comunità economica europea / Comunità europea / Concorrenza / Intese / Esenzione dal divieto / In generale</p> <p>▶ Argomento: concorrenza, regole applicabili alle imprese</p> <p>Altre informazioni</p> <p>▶ Autore: Corte di giustizia delle Comunità europee</p> <p>▶ Forma: sentenza</p> <p>Procedimento</p> <p>▶ Tipo di procedimento: Ricorso per annullamento - fondato</p>		

- ▶ **Parte ricorrente:**
Privato
- ▶ **Parte convenuta:**
Commissione, Istituzioni
- ▶ **Nazionalità delle parti:**
B DK D I F NL GB X E NA TR J USA SGP HK RP AUS
- ▶ **Giudice relatore:**
Mertens de Wilmars
- ▶ **Avvocato generale:**
Warner

Dottrina

- ▶ **Dottrina relativa alla sentenza:**
A.M.A.: Annullamento parziale di una decisione della Commissione per violazione del diritto al contraddittorio, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 1975 p.110-116
Temple Lang, J.: L'affaire Transocean Marine Paint, Cahiers de droit européen 1975 p.286-291
Usher, John A.: The Influence of National Concepts on Decision of the European Court - a Case Study: The Transocean Case, European Law Review 1976 p.370-373

Relazioni tra i documenti

- ▶ **Trattato:**
Comunità economica europea
- ▶ **Pronunce che interessano gli atti:**
Annulla [31974D0016](#) A03P1LD
- ▶ **Atti citati nella giurisprudenza:**
[31962R0017-A19](#): P 1079

[31963R0099](#): P 1092

[11957E085-P3](#): P 1079

[31963R0099-A02](#): P 1080

[31963R0099-A04](#): P 1080

[31963R0099-A05](#): P 1080

[31963R0099-A06](#): P 1080

[31963R0099-A07](#): P 1080

[31967D0454-A04](#): P 1080

[31974D0016-A03P1LD](#): P 1081
- ▶ **Seleziona l'insieme dei documenti che citano il presente documento**

Testo

Doppia visualizzazione: [DE](#) [EN](#) [FI](#) [FR](#) [IT](#) [NL](#) [SV](#)

[Massima](#)
[Parti](#)
[Oggetto della causa](#)
[Motivazione della sentenza](#)
[Decisione relativa alle spese](#)
[Dispositivo](#)

Parole chiave

++++

1 . CONCORRENZA - INTESE - PROCEDURA D' AUDIZIONE - COMUNICAZIONE SCRITTA DEGLI ADDEBITI - CAMPO D' APPLICAZIONE

(REGOLAMENTO N . 99/63, ARTT . 2 E 4)

2 . CONCORRENZA - INTESE - PROCEDIMENTO D' AUDIZIONE - DIRITTO DEGLI INTERESSATI AD ESSERE SENTITI

3 . CONCORRENZA - INTESE - DIVIETO - ESENZIONE - CONDIZIONI - INFORMAZIONE DEGLI INTERESSATI

(TRATTATO CEE, ART . 85, N . 3, REGOLAMENTO N . 17, ART . 8)

Massima

1 . L' OBBLIGO IMPOSTO ALLA COMMISSIONE DAGLI ARTT . 2 E 4 DEL REGOLAMENTO N . 99/63, DI COMUNICARE, PER ISCRITTO O MEDIANTE PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE, GLI ADDEBITI CHE ESSA CONTESTA AD UN' IMPRESA E DI CIRCOSCRIVERE AGLI STESSI ADDEBITI IL CONTENUTO DELLA SUA DECISIONE, SI RISOLVE SOSTANZIALMENTE NELL' IMPOSIZIONE DI INDICARE I MOTIVI CHE L' HANNO INDOTTA AD APPLICARE IL N . 1 DELL' ART . 85 . LA COMMISSIONE NON PUO' ESSERE TENUTA A FARE DELLE ANTICIPAZIONI SULLE CONDIZIONI ED ONERI, CUI ESSA PUO' SUBORDINARE L' ESENZIONE DI CUI ALL' ART . 85, N . 3 .

2 . RISULTA, INVECE, DALLA NATURA DELLA PROCEDURA D' AUDIZIONE E DAL SUO OGGETTO, NONCHE DAGLI ARTT . 5, 6 E 7 DEL REGOLAMENTO N . 99/63, CHE QUESTO ULTIMO, ANCHE NEI CASI NON SPECIFICAMENTE CONTEMPLATI DAGLI ARTT . 2 E 4, SI IMPERNA SEMPRE SULLA NORMA GENERALE, SECONDO CUI QUALORA I PROVVEDIMENTI DELLA PUBBLICA AUTORITA, LEDANO IN MANIERA SENSIBILE GLI INTERESSI DEI DESTINATARI, QUESTI ULTIMI DEVONO ESSERE MESSI IN GRADO DI PRESENTARE TEMPESTIVAMENTE LE LORO DIFESE .

3 . L' ART . 85, N . 3, COSTITUISCE, A VANTAGGIO DELLE IMPRESE, UNA DEROGA AL DIVIETO GENERALE DI CUI AL N . 1 DELLO STESSO ARTICOLO; PER QUESTO MOTIVO LA COMMISSIONE DEVE ESSERE IN GRADO DI CONTROLLARE COSTANTEMENTE LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI CUI E SUBORDINATA L' ESENZIONE .

LA COMMISSIONE PUO' QUINDI STABILIRE LE MODALITA CUI E SUBORDINATA L' ESENZIONE AVVALENDOSI DI UN AMPIO POTERE DISCREZIONALE, E LA SUA COMPETENZA IN MERITO SOGGIACE UNICAMENTE AI LIMITI DI CUI ALL' ART . 85 .

D' ALTRO CANTO QUESTO POTERE DISCREZIONALE NON PUO' VENIR ESERCITATO SE NON SONO STATE PREVENTIVAMENTE VAGLIATE CON CURA LE OSSERVAZIONI DELLA CONTROPARTE .

Parti

NELLA CAUSA 17-74,

SADOLIN OG HOLMBLAD A/S, 2300 COPENHAGEN S ., DANIMARCA;

F.A.C . VAN DER LINDEN AND CO ., 2153 HAMBURG-NEU WULMSTORF, GERMANIA;

KONINKLIJKE BRINK/MOLYN B . V ., ROTTERDAM, PAESI BASSI;

STORRY, SMITHSON E CO . LTD ., HULL HU5 1 SQ, YORKSHIRE, GRAN BRETAGNA;

DE CONINCK NV, B-2060 MERKSEM, BELGIO;

ASTRAL, SOCIETE DE PEINTURES, VERNIS ET ENCRE D' IMPRIMERIE, PARIGI XVIIE, FRANCIA;

URRUZOLA SA, MADRID 5, SPAGNA;

VENEZIANA ZONCA VERNICI S.P.A ., TRIESTE 34147, ITALIA;

DURMUS YASAR VE OGULLARI PAINT, VARNISH AND RESIN WORKS, IZMIT, TURCHIA;

PATTERSON-SARGENT, NEW BRUNSWICK N . J . 08903, USA;

ANTILLIAANSE VERFFABRIEK NV, WILLEMSTAD, CURA~AO, ANTILLE OLANDESI;

NIPPON PAINT CO . LTD ., OSAKA, GIAPPONE;

NIPPON PAINT (SINGAPORE) CO . PTY . LTD ., SINGAPORE 3;

NIPPON PAINT CO . LTD ., HONG-KONG;

PACIFIC PRODUCTS INC ., MANILA, FILIPPINE;

SPARTAN PAINTS PTY . LTD ., MELBOURNE, VICTORIA, AUSTRALIA;

MEMBRI DELLA TRANSOCEAN MARINE PAINT ASSOCIATION, CON SEDE IN ROTTERDAM, PAESI BASSI, DELFTSE PLAIN 37, CON GLI AVVOCATI F . SALOMONSON E P . VOGELENZANG, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L' AVV . ERNEST ARENDT, 34 B, AVENUE PHILIPPE II, RICORRENTI,

CONTRO

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, CON SEDE IN BRUXELLES, 200, RUE DE LA LOI, RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . D . R . GILMOUR, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . PIERRE LAMOUREUX, 4 BOULEVARD ROYAL, CONVENUTA,

Oggetto della causa

CAUSA AVENTE AD OGGETTO L' ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 21 DICEMBRE 1973 (GU DELLE COMUNITA EUROPEE 23 . 1 . 1974, N . L 19, PAG . 18),

Motivazione della sentenza

1 CON DECISIONE 21 DICEMBRE 1973, LA COMMISSIONE, IN FORZA DELL' ART . 85, N . 3 DEL TRATTATO CEE, PROROGAVA, PERO' PONENDO NUOVE CONDIZIONI, L' ESENZIONE DAL DIVIETO CONTEMPLATO DALL' ART . 85, N . 1, DI CUI AVEVA FRUITO, IN FORZA DELLA DECISIONE 27 GIUGNO 1967, UN ACCORDO RESTRITTIVO DELLA CONCORRENZA SUL MERCATO DELLE VERNICI PER NAVI, STIPULATO TRA LE IMPRESE ADERENTI ALLA TRANSOCEAN MARINE PAINT ASSOCIATION (IN PROSIEGUO : L' ASSOCIAZIONE).

2 . TRA L' ALTRO, L' ART . 3, N . 1, LETTERA D) DELLA DECISIONE IMPEGNA GLI ADERENTI ALL' ASSOCIAZIONE A COMUNICARE IMMEDIATAMENTE ALLA COMMISSIONE " TUTTE LE PARTECIPAZIONI FINANZIARIE ED INTERPENETRAZIONI PERSONALI DI DIRIGENZA O GESTIONE CHE VERRANNO POSTE IN ESSERE TRA UN' IMPRESA ASSOCIATA ED UNA O PIU IMPRESE TERZE DEL SETTORE DELLE PITTURE, NONCHE TUTTI I MUTAMENTI NELLE PARTECIPAZIONI FINANZIARIE E NELLE INTERPENETRAZIONI PERSONALI DI DIRIGENZA O GESTIONE IN ESSERE TRA UN' IMPRESA ASSOCIATA ED IMPRESE TERZE " .

3 IL RICORSO E DIRETTO ALL' ANNULLAMENTO DI QUESTA PARTE SOLTANTO NELLA DISPOSIZIONE .

4 I RICORRENTI OSSERVANO, IN PRIMO LUOGO, CHE DEL VINCOLO CONTROVERSO NON SI ERA FATTO MENZIONE NELLA " COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI " DEL 27 LUGLIO 1973, NE AL MOMENTO DELL' AUDIZIONE DEL 27 SETTEMBRE 1973, E CHE INOLTRE DI ESSO NON VI ERA CENNO NE NELLE LETTERE NE NELLE MEMORIE DELLA COMMISSIONE, ANTERIORI ALLA DECISIONE, DI GUISA CHE MAI E LORO STATA DATA LA POSSIBILITA DI DIFENDERSI ADEGUATAMENTE SU QUESTO PUNTO .

QUINDI LA COMMISSIONE PER QUANTO ATTIENE ALLA CLAUSOLA CONTROVERSA, HA VIOLATO LE NORME DI PROCEDURA, PRESCRITTE DAL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 25 LUGLIO 1963, N . 99 (GU 20 . 8 . 1963, N . 127), RELATIVO ALLE AUDIZIONI PREVISTE DALL' ART . 19 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 6 FEBBRAIO 1962, N . 17 (GU 21 . 2 . 1962, N . 13) ED IN PARTICOLARE GLI ARTT . 2 E 4 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO N . 99/63 .

5 ESSI ECCEPISCONO, IN SECONDO LUOGO, LA VIOLAZIONE DELL' ART . 85 DEL TRATTATO E DELL' ART . 8, N . 1 DEL REGOLAMENTO N . 17, IN QUANTO IL VINCOLO GRAVANTE SULLE IMPRESE, PER IL SUO CARATTERE GENERICO, ESORBITA DAI LIMITI IMPOSTI AD HOC DALL' ART . 85 .

6 NELLA COMUNICAZIONE 27 LUGLIO 1973, RECANTE LA MENZIONE " COMUNICAZIONE

DEGLI ADDEBITI ", E REDATTA IN LINGUA OLANDESE, LA COMMISSIONE INFORMAVA CHE UNA PROROGA PURA E SEMPLICE DELL' ESENZIONE ERA INCONCEPIBILE IN QUANTO LA POSIZIONE DEGLI ADERENTI ALL' ASSOCIAZIONE SUL MERCATO DELLE VERNICI PER NAVI ERA MUTATA A CAUSA DELL' AUMENTO DEL NUMERO D' IMPRESE ADERENTI, DELLA RILEVANZA ACQUISITA NEL FRATTEMPO DA TALUNE DI ESSE E DAI RAPPORTI CHE DUE DEI SUOI ADERENTI, ASTRAL E URRUZZOLA, AVEVANO ALLACCIATO CON IMPORTANTI GRUPPI DELL' INDUSTRIA CHIMICA .

7 ESSA SOGGIUNGEVA DI ESSERE DISPOSTA CIONONDIMENO A PROROGARE L' ESENZIONE PER UN PERIODO DI 5 ANNI, SUBORDINANDOLA PERO' A NUOVE CONDIZIONI E A NUOVI ONERI, TRA I QUALI L' IMPEGNO DA PARTE DEGLI ADERENTI ALL' ASSOCIAZIONE, NON SOLO DI OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI DI CUI ALL' ART . 4 DELLA DECISIONE 27 GIUGNO 1967, MA ANCHE DI NOTIFICARE IMMEDIATAMENTE ALLA COMMISSIONE QUALSIASI MUTAMENTO NEI RAPPORTI DI PARTECIPAZIONE DEGLI ADERENTI .

8 I RICORRENTI FANNO PRESENTE CHE ESSI NON HANNO MAI POTUTO DEDURRE DA QUESTA ESPRESSIONE CHE LA COMMISSIONE SI PROPONEVA IN REALTA' D' IMPORRE LORO LE CONDIZIONI CHE IN SEGUITO SONO STATE STABILITE CON IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO, CONDIZIONI CUI ESSI D' ALTRONDE, IN CONSIDERAZIONE DEL LORO CARATTERE GENERICO, NON ERANO IN GRADO DI CONFORMARSI E CHE LEDEVANO ILLEGITTIMAMENTE I LORO INTERESSI .

QUALORA FOSSE STATO DATO LORO MODO DI RENDERSI CONTO DELLE INTENZIONI DELLA COMMISSIONE, ESSI AVREBBERO PRESENTATO LE LORO OBIEZIONI IN PROPOSITO, IN GUIA DA ATTIRARE L' ATTENZIONE DELLA STESSA COMMISSIONE SUGLI INCONVENIENTI LORO CAUSATI DALL' OTTEMPERANZA ALL' OBBLIGO CONTROVERSO CHE PER DI PIU' POTEVA VENIR TACCIATO DI ILLICEITA' .

RESOSI IMPOSSIBILE IL CONTRADDITTORIO, LA DECISIONE DEVE, PER QUANTO RIGUARDA L' OBBLIGO CONTROVERSO, VENIR ANNULLATA PER INOSSERVANZA DELLE FORME PRESCRITTE .

9 IN PRIMO LUOGO LA CONVENUTA RIBATTE CHE L' OBBLIGO CONTEMPLATO DALL' ART . 2 DEL REGOLAMENTO N . 99/63, SECONDO CUI " LA COMMISSIONE COMUNICA PER ISCRITTO ALLE IMPRESE ED ASSOCIAZIONI DI IMPRESE GLI ADDEBITI CH' ESSA LORO CONTESTA, NONCHE' L' OBBLIGO CHE LE INCOMBE IN FORZA DELL' ART . 4 DELLO STESSO REGOLAMENTO, DI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE SOLTANTO " QUEGLI ADDEBITI SUI QUALI (LE IMPRESE ED ASSOCIAZIONI D' IMPRESE, CONTRO CUI LA DECISIONE E DIRETTA) HANNO AVUTO MODO DI FAR CONOSCERE IL LORO PUNTO DI VISTA "" , NON RIGUARDA LE CONDIZIONI CUI LA COMMISSIONE INTENDE SUBORDINARE LA CONCESSIONE DI UN' ESENZIONE .

10 ESSA AGGIUNGE CHE I RICORRENTI ERANO CONCORDI SULL' OPPORTUNITA' DELLA CLAUSOLA CONTROVERSA, COME DIMOSTRA LA SOLLECITUDINE CHE IN QUESTA CIRCOSTANZA HA CARATTERIZZATO L' AZIONE DELLE DITTE ASTRAL E URRUZZOLA, VUOI NELLA COMUNICAZIONE DEL 27 LUGLIO 1973, VUOI NEL CORSO DELL' AUDIZIONE .

11 A TERMINI DELL' ART . 19 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 17, LA COMMISSIONE, PRIMA DI EMANARE DECISIONI COME PREVISTO DAGLI ARTT . 2, 3, 6, 7, 8, 15 E 16 DI TALE REGOLAMENTO, DA ALLE IMPRESE INTERESSATE LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE LE LORO DIFESE SUGLI ADDEBITI CH' ESSA LORO CONTESTA .

IL RINVIO ALL' ART . 6 DI QUESTA DISPOSIZIONE SI RIFERISCE ALLE DECISIONI EMANATE SU RICHIESTA DI ESENZIONE IN BASE ALL' ART . 85, N . 3 .

12 IN VIRTU' DELL' ART . 24 DELLO STESSO REGOLAMENTO, LA COMMISSIONE E AUTORIZZATA AD ADOTTARE DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE IN MERITO, CIO' CHE ESSA HA FATTO CON IL REGOLAMENTO N . 99/63 .

13 RISULTA SIA DAL TITOLO CHE DAL PRIMO CONSIDERANDO DI TALE REGOLAMENTO CHE ESSO RIGUARDA TUTTE LE AUDIZIONI CONTEMPLATE DALL' ART . 19 DEL REGOLAMENTO N . 17 DEL CONSIGLIO E SI APPLICA, QUINDI, ANCHE AI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL' ART . 85, N . 3 .

TUTTAVIA, L' OBBLIGO IMPOSTO ALLA COMMISSIONE DAGLI ARTT . 2 E 4 DEL REGOLAMENTO N . 99/63, DI COMUNICARE, PER ISCRITTO O MEDIANTE PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE, GLI ADDEBITI CHE ESSA CONTESTA AD UN' IMPRESA E DI CIRCOSCRIVERE AGLI STESSI ADDEBITI IL CONTENUTO DELLA SUA DECISIONE, SI RISOLVE SOSTANZIALMENTE NELL' IMPOSIZIONE DI INDICARE I MOTIVI CHE L' HANNO INDOTTA AD APPLICARE IL N . 1 DELL' ART . 85, VUOI CHE ESSA DISPONGA DI POR FINE ALLA

TURBATIVA, OPPURE INFLIGGA UNA AMMENDA ALLE IMPRESE, VUOI CHE ESSA RIFIUTI LORO UN ATTESTATO NEGATIVO OD IL BENEFICIO DI CUI AL N . 3 DELLO STESSO ART . 85 .

14 LA COMMISSIONE, INVECE, NON PUO' ESSERE TENUTA A FARE DELLE ANTICIPAZIONI SULLE CONDIZIONI ED ONERI CUI ESSA PUO' SUBORDINARE L' ESENZIONE DI CUI ALL' ART . 85, N . 3 .

IN EFFETTI, DALLE INDAGINI CHE SI SVOLGONO PRIMA DI CONCEDERE L' ESENZIONE, PUO' EMERGERE CHE L' ACCORDO SARA POSTO IN ESSERE SECONDO MODALITA DIVERSE OPPURE L' ATTIVITA POTRA ESSERE DIVERSAMENTE CONTROLLATA, IL CHE PUO' INDURRE LA COMMISSIONE A RITRATTARE LE OBJEZIONI OPPOSTE A TALE DOMANDA, E A CONCEDERE L' ESENZIONE A NORMA DELL' ART . 85, N . 3, EVENTUALMENTE SUBORDINANDOLA A CONDIZIONI .

15 RISULTA TUTTAVIA DALLA NATURA DELLE PROCEDURE D' AUDIZIONE E DAL SUO OGGETTO, NONCHE DAGLI ARTT . 5, 6 E 7 DEL REGOLAMENTO N . 99/63, CHE QUEST' ULTIMO, ANCHE NEI CASI NON SPECIFICAMENTE CONTEMPLATI DAGLI ARTT . 2 E 4, SI IMPERNA SEMPRE SULLA NORMA GENERALE, SECONDO CUI QUALORA I PROVVEDIMENTI DELLA PUBBLICA AUTORITA LEDANO IN MANIERA SENSIBILE GLI INTERESSI DEI DESTINATARI, QUESTI ULTIMI DEVONO ESSERE MESSI IN GRADO DI PRESENTARE TEMPESTIVAMENTE LE LORO DIFESE .

QUESTA NORMA IMPLICA CHE LE IMPRESE DEVONO ESSERE INEQUIVOCABILMENTE INFORMATE IN TEMPO UTILE DEI PUNTI ESSENZIALI DELLE CONDIZIONI CUI DOVRANNO SOTTOSTARE ONDE OTTENERE L' ESENZIONE . D' ALTRO CANTO SOLO QUESTA PRASSI CONSENTE LORO DI PRESENTARE TEMPESTIVAMENTE EVENTUALI OSSERVAZIONI .

QUESTO PRINCIPIO VA PARTICOLARMENTE OSSERVATO ALLORQUANDO LE CONDIZIONI, COME NELLA FATTISPECIE, SIANO PIUTTOSTO GRAVOSE NEI CONFRONTI DEI DESTINATARI .

16 L' ART . 85, N . 3, COSTITUISCE, A VANTAGGIO DELLE IMPRESE, UNA DEROGA AL DIVIETO GENERALE DI CUI AL N . 1 DELLO STESSO ARTICOLO, PER QUESTO MOTIVO LA COMMISSIONE DEVE ESSERE IN GRADO DI CONTROLLARE COSTANTEMENTE LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI CUI E SUBORDINATA L' ESENZIONE .

LA COMMISSIONE PUO' QUINDI STABILIRE LE MODALITA CUI E SUBORDINATA L' ESENZIONE AVVALENDOSI DI UN AMPIO POTERE DISCREZIONALE, E LA SUA COMPETENZA IN MERITO SOGGIACE UNICAMENTE AI LIMITI DI CUI ALL' ART . 85 .

D' ALTRO CANTO QUESTO POTERE DISCREZIONALE NON PUO' VENIR ESERCITATO SE NON SONO STATE PREVENTIVAMENTE VAGLIATE CON CURA LE OSSERVAZIONI DELLA CONTROPARTE .

17 RISULTA DAL FASCICOLO CHE IN QUESTO CASO NON VI E STATO REGOLARE CONTRADDITTORIO .

18 IL RIFERIMENTO CONTENUTO NELLA COMUNICAZIONE 27 LUGLIO 1973, POTEVA DAR LUOGO A PIU INTERPRETAZIONI E, TRA L' ALTRO, POTEVA INTERPRETARSI NEL SENSO CHE ESSO MIRASSE AD INTEGRARE LE INFORMAZIONI, GIA RICHIESTE IN FORZA DELL' ART . 4 DELLA DECISIONE 27 GIUGNO 1967, CON CUI SI PRESCRIVEVA LA NOTIFICA DEGLI EVENTUALI RAPPORTI TRA LE IMPRESE ADERENTI ALL' ASSOCIAZIONE .

L' AMBIGUITA DI TALE RIFERIMENTO E ALTRESI' MESSA IN LUCE DALLA CIRCOSTANZA CHE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE, LA COMMISSIONE HA PROPOSTO DI EMENDARE IL TESTO, SIA IN INGLESE, LINGUA PROCESSUALE SCELTA DAI RICORRENTI, CHE NELLA TRADUZIONE FRANCESE, DEL CONTRORICORSO E DELLA RETTIFICA PROPOSTA NEL CORSO DELL' UDIENZA .

19 BENCHE RISULTI DAI VERBALI DEL PROCEDIMENTO D' AUDIZIONE CHE I RAPPORTI TRA DUE MEMBRI DELL' ASSOCIAZIONE, LE IMPRESE ASTRAL E URRUZZOLA E DUE GRUPPI IMPORTANTI DELL' INDUSTRIA CHIMICA HANNO COSTITUITO L' OGGETTO DI UN APPROFONDITO ESAME - A CONCLUSIONE DEL QUALE LA COMMISSIONE HA PREFERITO RINUNCIARE A FAR ESTROMETTERE QUESTE DUE IMPRESE DALL' ASSOCIAZIONE - DAI SUDDETTI VERBALI NON RISULTA AFFATTO CHE LE CONDIZIONI IMPOSTE A SUO TEMPO CON LA DECISIONE ABBIANO COSTITUITO OGGETTO DI DIALOGO PRELIMINARE .

QUESTA CIRCOSTANZA CONFERMA L' ASSERTIONE DEI RICORRENTI CH' ESSI ERANO CONVINTI CHE L' OBBLIGO, STANDO AL TENORE DELLA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI, RIGUARDASSE SOLTANTO LE RECIPROCHE RELAZIONI TRA ADERENTI ALL' ASSOCIAZIONE E NON OGNI RAPPORTO CON IMPRESE TERZE, IVI COMPRESSE QUELLE OPERANTI AL DI FUORI

DEL MERCATO COMUNE E NEL SETTORE DELLE VERNICI DIVERSE DA QUELLE PER NAVI .

20 NE CONSEGUE CHE LE CONDIZIONI, CONTEMPLATE AL N . 1, LETTERA D) DELLA DECISIONE, SONO INFICIAE DA VIZIO DI FORMA PER INOSSERVANZA DELLE REGOLE DI PROCEDURA; E QUINDI OPPORTUNO CHE LA COMMISSIONE EMANI UN NUOVO PROVVEDIMENTO IN MERITO, DOPO AVER ASCOLTATO LE OSSERVAZIONI O PROPOSTE DEGLI ADERENTI ALL' ASSOCIAZIONE .

21 A PRESCINDERE DALLA RILEVANZA DELL' OGGETTO DI QUESTA PARTE DELLA DECISIONE, ESSA E CIONONDIMENO SCINDIBILE, IN VIA TEMPORANEA, DALLE ALTRE DISPOSIZIONI, DI GUISA CHE SI PUO' PROCEDERE ALL' ANNULLAMENTO PARZIALE TRAENDONE MOTIVO DAL FATTO CHE TRATTASI D' UNA DECISIONE FAVOREVOLE, NEL SUO COMPLESSO, AGLI INTERESSI DELLE IMPRESE CONSIDERATE .

22 SI DEVE QUINDI ANNULLARE LA DISPOSIZIONE IMPUGNATA E RISOLLEVARE IL PROBLEMA DINANZI ALLA COMMISSIONE .

Decisione relativa alle spese

23/25 A NORMA DELL' ART . 69, PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE . LA CONVENUTA E RIMASTA SOCCOMBENTE . IN CONFORMITA ALLE CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE, LE SPESE VANNO QUINDI POSTE A CARICO DELLA CONVENUTA .

Dispositivo

LA CORTE,

DICHIARA E STATUISCE :

- 1) L' ART . 3, N . 1, LETTERA D) DELLA DECISIONE 21 DICEMBRE 1973 E ANNULLATO .
- 2) LA PRATICA E RINVIATA ALLA COMMISSIONE .
- 3) LE SPESE SONO POSTE A CARICO DELLA COMMISSIONE .

[In alto](#)